



COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 34 del 03-06-2021

COPIA

LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERR. - SERV. CIMITERO - SERVIZI AREA STRATEGICA E SVIL. PIANO TRIENNALE OO.PP. - ATTIVITA' PROGETT.NE - GARE E CONTR.

Oggetto: **Divieto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti e divieto di conferimento in sacchi non compostabili biodegradabili per la frazione umida (CER 20.01.08).**

ILSINDACO

PREMESSO che:

- le pubbliche amministrazioni, in base all'art.179 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., devono perseguire iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;
- in particolare, i singoli Comuni hanno l'obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero dei rifiuti prodotti, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica;
- la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;
- il Comune di Sant'Agata di Militello ha la necessità salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente e al territorio;

VISTO :

- il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale, che persegue prioritariamente l'obiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti e che al comma 3 dell'art. 226 stabilisce: *"possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'art. 9 della Direttiva 94/62/CF, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/10/1994"*;
- il D.L. n. 2/2012 convertito nella legge n. 28/2012 e in particolare l'art. 2, recante "disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente";

CONSIDERATO che

- a) ai sensi della legge 123/08, la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo in generale di predisporre piani e programmi di prevenzione e riduzione della quantità di rifiuti ed a tal fine devono svolgere

- azioni volte all'introduzione di sistemi che consentano il massimo recupero e riciclo dei rifiuti;
- b) relativamente alla raccolta della frazione organica, i rifiuti umidi provenienti da cucine e mense, se conferiti in sacchi neri o non trasparenti e non biodegradabili compostabili, **comportano gravi anomalie** alla frazione organica raccolta con rischio di mancata accettazione del conferimento da parte degli impianti preposti alla messa in riserva e alla lavorazione;
 - c) da tale mancata accettazione ne deriva aggravio dei costi alla cittadinanza per la mancata accettazione da parte degli impianti ed alla conseguente ulteriore separazione dei rifiuti;
 - d) la vendita e il consequenziale utilizzo di sacchi neri o non trasparenti per il conferimento dei rifiuti in generale, non facilita i controlli tesi a verificare la conformità alle disposizioni ed alle Ordinanze relative alla raccolta differenziata dei rifiuti conferiti, comportando altresì gravi anomalie e disfunzioni agli impianti di trattamento dei rifiuti;
 - e) la presenza di frazioni diverse mischiate comporta *il declassamento della qualità* delle frazioni conferite e conseguente riduzione dei corrispettivi riconosciuti all'Ente da parte dei Consorzi di Filiera oltre che un considerevole aumento dei costi *a discapito dell'intera utenza*;
 - f) le superiori anomalie incidono negativamente nei complessivi costi di gestione e tutto ciò a discapito dell'intera cittadinanza;

CONSIDERATO che:

- è indifferibile ed urgente evitare qualsiasi uso di ***sacchi neri*** o comunque non trasparenti, che impediscono il conferimento dei rifiuti presso gli impianti oltre ad impedire agli operatori di individuare a vista le frazioni estranee erroneamente conferite;
- è opportuno e necessario assumere con urgenza misure utili alla riduzione al minimo dell'utilizzo di qualsiasi prodotto monouso in plastica non biodegradabile, quali sacchetti da asporto, bicchieri, piatti, posate, contenitori, cannucce, etc.
- i costi di gestione dei predetti rifiuti ricadono interamente sul Bilancio comunale, sia per lo smaltimento in discarica per quelli non conferiti correttamente sia in termini di mantenimento del decoro urbano per la rimozione di quelli illecitamente abbandonati;

RITENUTO pertanto necessario assumere iniziative finalizzate all'eliminazione dell'utilizzo di sacchi neri o comunque non trasparenti tali da non consentire la verifica di tutti i tipi di rifiuti in essi conferiti, compresa quella del **"secco non riciclabile (indifferenziato)"** e migliorare la raccolta differenziata in tutto il territorio Comunale;

RITENUTO altresì inderogabile intervenire, adottando tutti i necessari provvedimenti al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali;
- la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 2/Rif. del 28 febbraio 2018, Ord. P.R.S. n. 3/Rif. del 08 marzo 2018 e Ord. n. 4/Rif del 7 giugno 2018 e s.m.i.;
- il vigente O.R.EE.LL.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Al fine di impedire il conferimento indiscriminato di frazioni riciclabili nella frazione "secco non riciclabile" (indifferenziato), di adempiere ai previsti criteri di riciclaggio del rifiuto differenziato e di far sì che lo smaltimento dei rifiuti prodotti avvenga senza nuovi o maggiori oneri,

a tutti i cittadini residenti e non, a tutte le utenze, sia commerciali che domestiche, :

- a) **è fatto divieto assoluto di introdurre, nel sacco contenente il rifiuto indifferenziato (Secco Non Riciclabile), frazioni di rifiuto differenziato (carta, cartone, plastica, acciaio, alluminio, plastica, vetro, legno, ramaglie, umido);**
- b) **è fatto divieto assoluto di utilizzo di sacchi neri o comunque non trasparenti, da parte dell'utenze domestiche e commerciali, e di vendita degli stessi per il conferimento dei rifiuti prodotti sul territorio comunale;**
- c) **è fatto divieto assoluto di depositare ed esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire alla Ditta incaricata ed alle squadre incaricate della vigilanza di verificare il corretto conferimento differenziato;**
- d) **è fatto divieto assoluto a tutte le utenze, domestiche e non domestiche sia a posto fisso che itinerante, di utilizzare sacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili per il conferimento della frazione organica CER 200108;**

Tali divieti sono previsti anche in occasione di feste pubbliche, manifestazioni, eventi sportivi, sagre, mercati rionali ed eventi simili, sia occasionali che periodici;

AVVERTE che ai trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, sarà comminata una sanzione pecuniaria da **€25,00 (euro venticinque/00)** ad **€5 00,00 (euro cinquecento/00)** ai sensi dell'art.7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 1-quater, comma 5, della Legge n. 116/2003.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della L.n.689/81es.m.i.

Qualora il trasgressore sia un esercente commerciale che incorra più di due volte nella violazione della presente ordinanza nell'arco di sei mesi, si procederà, oltre ad irrogare la sanzione amministrativa nella misura massima, anche alla sospensione temporanea dell'attività commerciale di vendita per un periodo non inferiore a 7 (sette)giorni.

OBBLIGA la ditta esecutrice del Servizio di raccolta differenziata a:

- provvedere ad ogni informazione utile all'utenza;
- al fine di evitare comportamenti scorretti, di intervenire, segnalando prontamente al Comando di Polizia Locale, le utenze che adottano comportamenti in contrasto con la presente ordinanza;

AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di fare osservare la presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

Avverso la presente ordinanza è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana da proporre entro 120 gg. dalla pubblicazione. Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione eventualmente emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con lo stesso.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota e trasmessa :

- a) a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet di questo Comune;
- b) al Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Siciliana;
- c) alla SRR Messina Provincia;
- d) alla ditta Gilma s.r.l.;
- e) al Dirigente Comunale del Settore Ambiente e dal Comandante del Corpo di P.L. per la corretta esecuzione ed ottemperanza della presente ordinanza, ciascuno per le rispettive competenze.

II SINDACO

F.to MANCUSO BRUNO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il presente atto n. 34 del 03-06-2021 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **04-06-2021** al **19-06-2021**.

Sant' Agata di Militello, li 04-06-2021

Il Vice Segretario Generale
F.to Antonino Bertolino